

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

8 settembre 2005 *

Nella causa C-121/03,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 marzo 2003,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, U. Löhmus e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra M. M. Ferreira, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 dicembre 2004,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 maggio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con il ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:

— avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47),

nella versione successiva alle modifiche introdotte dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), e non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti provenienti da impianti d'allevamento suino situati nella regione del Baix Ter, nella provincia di Gerona, fossero eliminati o sfruttati senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l'ambiente, avendo consentito a numerosi di questi impianti di funzionare senza l'autorizzazione richiesta dalla detta direttiva e non avendo effettuato i controlli periodici necessari in tali impianti,

- non avendo effettuato, prima della costruzione di detti impianti o della modifica dei loro progetti, alcuna valutazione del loro impatto sull'ambiente, violando così le disposizioni degli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva 85/337, nella versione iniziale»), o violando le disposizioni di questa direttiva nella versione successiva alle modifiche introdotte dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337»),

- non avendo compiuto gli studi idrogeologici necessari nella zona interessata dall'inquinamento, con riferimento agli impianti di allevamento suino contestati nel presente ricorso, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3, lett. b), 5, n. 1, e 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43),

- superando, in diverse reti pubbliche di distribuzione dell'acqua della regione del Baix Ter, la concentrazione massima ammissibile per il parametro «nitrati», fissata nell'allegato I, C, punto 20, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11), e violando così l'art. 7, n. 6, di tale direttiva,

il Regno di Spagna non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive.

Contesto normativo

La normativa sui rifiuti

La normativa comunitaria

- 2 L'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442 definisce il rifiuto come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

- 3 Il secondo comma dello stesso art. 1, lett. a), affida alla Commissione il compito di preparare un «elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I». Con decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, punto a) della direttiva 75/442 (GU 1994, L 5, pag. 15), la Commissione ha emanato un «catalogo europeo dei rifiuti», nel quale compaiono in particolare, tra i «rifiuti provenienti da produzione (...) in agricoltura», le «feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito». La nota introduttiva che compare nell'allegato alla detta decisione precisa che tale catalogo dei rifiuti non è «esaustivo», che «un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto», «ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto».

4 L'art. 1, lett. c), della stessa direttiva definisce il detentore come «il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene».

5 L'art. 2 della direttiva 75/442 dispone quanto segue:

«1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) qualora già contemplati da altra normativa:

(...)

iii) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

(...)

2. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari».

6 L'art. 4 della detta direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

— senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

— senza causare inconvenienti da rumori od odori;

— senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

7 Secondo l'art. 9 della stessa direttiva, ai fini, tra l'altro, dell'applicazione del detto art. 4, tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni di smaltimento dei rifiuti elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità

competente, autorizzazione riguardante, in particolare, i tipi ed i quantitativi di rifiuti, i requisiti tecnici, le precauzioni da prendere in materia di sicurezza, il luogo di smaltimento, il metodo di trattamento.

- 8 A norma dell'art. 13 della direttiva 75/442:

«Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli articoli 9-12 sono sottoposti a adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti».

La normativa nazionale

- 9 L'art. 2, n. 2, della legge 21 aprile 1998, n. 10, sui rifiuti (BOE 22 aprile 1998) dispone che «la presente legge si applica a titolo suppletivo alle materie da essa elencate in prosieguo con riferimento agli aspetti che essa disciplina espressamente attraverso la sua regolamentazione specifica:

(...)

- b) l'eliminazione e la trasformazione delle carogne d'animali e dei rifiuti d'origine animale, come questa materia è regolata dal regio decreto 17 dicembre 1993, n. 2224, sulle norme sanitarie relative all'eliminazione e alla trasformazione delle carogne d'animali e dei rifiuti d'origine animale ed alla protezione contro gli agenti patogeni negli alimenti per animali (...)

c) i rifiuti provenienti dalle installazioni agricole e di allevamenti di bestiame, costituiti da materie fecali e da altre sostanze naturali non nocive, utilizzati nell'ambito delle attività agricole, come questa materia è regolata dal regio decreto 16 febbraio 1996, n. 261, relativo alla protezione delle acque contro l'inquinamento da nitrati derivanti da produzioni agricole, e dalla disciplina che il governo è competente ad adottare in conformità alla quinta disposizione addizionale

(...)».

- 10 La detta quinta disposizione addizionale prevede che l'uso come fertilizzanti agricoli dei rifiuti di cui all'art. 2, n. 2, lett. c), sarà soggetto alla disciplina che il governo emanerà a questo scopo ed alle norme supplementari che saranno adottate, all'occorrenza, dalle regioni autonome. Secondo la stessa disposizione addizionale, tale disciplina fisserà il tipo e la quantità dei rifiuti che potranno essere utilizzati come fertilizzanti nonché le condizioni in presenza delle quali tale attività non sarà soggetta ad autorizzazione e disporrà che quest'attività dovrà essere svolta senza mettere in pericolo la salute umana e senza utilizzare procedimenti o metodi che possano nuocere all'ambiente, e in particolare provocare l'inquinamento delle acque. La detta disposizione addizionale prevede anche, al n. 3, che, se i rifiuti che essa considera saranno utilizzati alle condizioni da essa descritte, non vi sarà operazione di scarico dei liquami, ai sensi dell'art. 92 della legge 2 agosto 1985, n. 29, sulle acque.
- 11 In forza della delega risultante dalla medesima disposizione addizionale, il governo spagnolo ha adottato il regio decreto 3 marzo 2000, n. 324, che fissa la normativa di base sullo sfruttamento razionale degli impianti di allevamento suino (BOE 8 marzo 2000). Tale decreto prevede che la gestione degli effluenti d'allevamento provenienti dagli impianti d'allevamento suino può essere effettuata, in particolare, attraverso lo sfruttamento come concime organico minerale e che il quantitativo massimo di effluenti così utilizzati e il loro contenuto in azoto devono rispettare le norme del regio decreto n. 261/1996.

- 12 La Comunità autonoma di Catalogna ha, per quanto la riguarda, adottato la legge 15 luglio 1993, n. 6, sui rifiuti. L'art. 4, n. 2, lett. c), di tale legge esclude dal suo ambito di applicazione «i rifiuti di impianti agricoli e di allevamento che non sono pericolosi e che si utilizzano esclusivamente nel contesto dell'attività agricola». Il decreto 1° agosto 2001, n. 220, relativo alla gestione dei rifiuti d'allevamento, che prevede, in particolare, l'obbligo di elaborare piani di gestione e di tenere registri, è venuto a completare la detta normativa. Tale decreto precisa che questi rifiuti devono essere gestiti nel rispetto del codice delle corrette pratiche agricole concernenti l'azoto, codice che è stato adottato con il decreto 22 ottobre 1998.

La normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti

La normativa comunitaria

- 13 L'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, nella versione iniziale, disponeva quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.

Detti progetti sono definiti nell'articolo 4».

- 14 Ai sensi dell'art. 4, n. 2, della detta direttiva, «[i] progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano». Il detto allegato II, punto 1, lett. f), menziona gli impianti che possono ospitare suini.
- 15 In forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva 85/337, «i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10».
- 16 Il detto allegato I, punto 17, lett. b), menziona gli impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) e lo stesso punto, lett. c), include gli impianti che dispongono di più di 900 posti per scrofe.
- 17 L'art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 prevede che gli Stati membri determinano, per i progetti elencati all'allegato II di tale direttiva, in base ad un esame svolto caso per caso o sulla base delle soglie o dei criteri fissati dallo Stato membro, «se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10». Il n. 3 del medesimo art. 4 precisa che, «nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2, si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III».
- 18 L'allegato II, punto 1, lett. e), della direttiva 85/337 riguarda gli «[i]mpianti di allevamento intensivo di animali (progetti non contemplati nell'allegato I)» e il punto 13 dello stesso allegato menziona «[m]odifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente». La direttiva 85/337 doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 14 marzo 1999.

La normativa nazionale

- 19 In forza della legge della Comunità autonoma di Catalogna 27 febbraio 1998, n. 3, sull'intervento integrato dell'amministrazione per l'ambiente, nonché del suo decreto d'applicazione 18 maggio 1999, n. 136, gli impianti che ospitano più di 2 000 maiali da ingrasso o di 750 scrofe da allevamento sono soggetti a previa autorizzazione in materia d'ambiente, il che presuppone che vengano rispettati precisi obblighi per la gestione degli effluenti d'allevamento e delle carogne d'animali. Gli impianti che ospitano da 200 a 2 000 maiali devono ottenere, prima della loro creazione, un permesso ambientale. La stessa legge prevede che gli impianti di allevamento suino esistenti che non possiedono l'autorizzazione ambientale debbano presentare domanda d'autorizzazione per regolarizzare la loro situazione.
- 20 A livello nazionale, la legge 8 maggio 2001, n. 6, che modifica il regio decreto legge 28 giugno 1986, n. 1302, sulla valutazione dell'impatto ambientale (BOE 9 maggio 2001), impone di sottoporre i nuovi impianti di allevamento intensivo che superano i 2 000 suini da ingrasso ed i 750 suini da allevamento ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

La normativa sulla protezione delle acque sotterranee

La normativa comunitaria

- 21 L'art. 3 della direttiva 80/68 così recita:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per:

(...)

b) limitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco II, al fine di evitare il loro inquinamento da parte di tali sostanze».

22 Il detto elenco II, punto 3, menziona le «sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano».

23 L'art. 5 della direttiva 80/68 prevede, in particolare, che gli Stati membri sottopongono a indagine preventiva gli scarichi diretti delle sostanze di cui all'elenco II e possono rilasciare un'autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche che permettono di evitare l'inquinamento delle acque sotterranee provocato da tali sostanze.

24 In virtù dell'art. 7 della detta direttiva, «le indagini preliminari di cui agli articoli 4 e 5 devono comprendere uno studio delle condizioni idrogeologiche della zona in questione e dell'eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, dei rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee da parte dello scarico, e stabilire se, dal punto di vista dell'ambiente, lo scarico in tali acque costituisce una soluzione adeguata».

La normativa nazionale

25 Non è stata portata a conoscenza della Corte nel contesto del presente ricorso alcuna disciplina nazionale avente per oggetto specifico di garantire l'attuazione della direttiva 80/68.

La disciplina relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

La normativa comunitaria

26 L'art. 2 della direttiva 80/778/CEE prevede:

«Per acque destinate al consumo umano ai sensi della presente direttiva si intendono tutte le acque utilizzate a tal fine allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, qualunque ne sia l'origine:

— sia che si tratti di acque fornite al consumo,

— sia che si tratti di acque:

— utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano

e

— che possono avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale».

27 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, della detta direttiva:

«Per i parametri che figurano nell'allegato I, gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano».

28 Il n. 6 dello stesso articolo precisa che «gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano almeno conformi ai requisiti specificati nell'allegato I».

29 Il detto allegato I, C, punto 20, prevede che la concentrazione massima ammissibile per il parametro «nitrati» è di 50 mg/l.

La normativa nazionale

30 La zona considerata nel presente ricorso è stata dichiarata a rischio in virtù del decreto della Comunità autonoma di Catalogna 21 ottobre 1998, n. 283. In applicazione di questa normativa, è stato adottato il decreto 2 maggio 2000, n. 167, recante adozione di misure eccezionali in materia di fonti pubbliche di approvvigionamento colpite dall'inquinamento da nitrati, allo scopo di garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano.

La fase precontenziosa del procedimento

- 31 Nel 2000 la Commissione ha ricevuto una denuncia in cui si lamentava l'inquinamento del bacino acquifero del Baix Ter, situato alla foce del fiume Ter, nella provincia di Gerona, nonché delle acque distribuite in numerosi comuni dell'Empordà, nella stessa provincia. Il denunciante sosteneva che tale inquinamento, provocato da diverse sostanze, in particolare da nitrati, era dovuto allo sviluppo di allevamenti intensivi di suini, i cui effluenti venivano direttamente scaricati, senza controllo né trattamento, nelle acque della zona. Trasmettendo alla Commissione determinati risultati di analisi che mostravano il tenore in nitrati delle acque in questione, il medesimo denunciante segnalava che la delegazione della Sanità di Gerona aveva rifiutato di comunicargli talune informazioni relative alla qualità delle dette acque.
- 32 Con lettera del 2 maggio 2000, la Commissione ha invitato le autorità spagnole a presentare le loro osservazioni con riferimento alla detta denuncia ed a comunicarle determinate informazioni relative agli impianti d'allevamento in questione e alle condizioni del bacino acquifero del Baix Ter.
- 33 Con lettera del 13 luglio 2000, le autorità spagnole hanno trasmesso diverse relazioni elaborate dalla direzione per l'Ambiente della Comunità autonoma di Catalogna. Nella loro risposta esse hanno sostenuto che i rifiuti agricoli erano esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 75/442 e che le attività in causa non erano soggette alla procedura di valutazione prevista dalla direttiva 85/337, con riferimento al loro impatto ambientale. Determinati documenti uniti in allegato a tale risposta mostravano che erano state intraprese azioni repressive a seguito del controllo sui rifiuti provenienti dagli impianti di allevamento e che l'inquinamento del bacino acquifero provocato da nitrati era aumentato, considerato che la metà dei campioni prelevati nel primo trimestre del 2000 non rispettava la concentrazione massima di 50 mg/l. Con riferimento alla direttiva 80/778, le autorità spagnole menzionavano il decreto n. 167/2000.

- 34 Ritenendo che le autorità spagnole avessero trascurato le direttive 75/442, 85/337, ugualmente nella sua versione iniziale, 80/68 e 80/778, il 25 ottobre 2000, la Commissione ha inviato al Regno di Spagna una lettera di diffida.
- 35 Le autorità spagnole hanno risposto con lettere del 1° e del 15 febbraio 2001 ed hanno trasmesso alla Commissione una relazione redatta dalla direzione per l'Ambiente della Comunità autonoma di Catalogna, in cui l'amministrazione catalana si dichiarava consapevole del problema causato dall'inquinamento da nitrati nel Baix Ter. Le autorità spagnole hanno in particolare riconosciuto che, in sei comuni del bacino acquifero in questione, la concentrazione in nitrati superava la soglia dei 50 mg/l. Tuttavia esse hanno indicato che il decreto n. 283/98 aveva designato la zona in questione in quanto zona a rischio della Catalogna, con riferimento all'inquinamento da nitrati di origine agricola, e che un programma di misure di gestione delle risorse idriche nelle zone a rischio a causa di tale inquinamento era stato approvato dal governo il 3 aprile 2000. Le autorità spagnole hanno anche precisato che, nella zona di cui trattasi, il codice delle corrette pratiche agricole adottato con il decreto 22 ottobre 1998 era vincolante, allo stesso modo del decreto n. 205/2000, recante adozione del programma di misure agronomiche applicabili alle zone a rischio. Con riferimento alle direttive 75/442 e 80/68, le autorità spagnole hanno indicato che esse non erano state ignorate, in quanto tutti gli impianti di allevamento di suini in causa venivano sottoposti ad una procedura intesa a garantire una gestione corretta dei loro rifiuti.
- 36 Con lettera del 15 marzo 2001, le autorità spagnole hanno inviato alla Commissione una relazione sanitaria elaborata dalla direzione per la sanità e la previdenza sociale della Comunità autonoma di Catalogna, dalla quale risultava il superamento della concentrazione massima in nitrati di 50 mg/l in numerosi comuni del bacino acquifero in questione oltre che in un gran numero di pozzi.
- 37 Ritenendo che le risposte così fornite non fossero ancora soddisfacenti, la Commissione ha, con lettera del 26 luglio 2001, inviato un parere motivato al Regno di Spagna, nel quale quest'ultimo veniva invitato ad adottare i provvedimenti necessari per ottemperare ai suoi obblighi nel termine di due mesi a partire dalla notifica del parere.

- 38 Con lettera del 3 dicembre 2001, le autorità spagnole hanno risposto al parere motivato, trasmettendo alla Commissione una nuova relazione redatta dalla direzione per l'ambiente della Comunità autonoma di Catalogna. In tale relazione, esse hanno indicato in primo luogo che le procedure di regolarizzazione della situazione degli impianti di allevamento suino in questione erano in corso e che le relazioni ambientali redatte in quest'ambito, prima della concessione o del rifiuto dell'approvazione, erano oggetto di pubblicazione. Esse hanno anche fatto riferimento all'esistenza di un piano di ispezione dei suddetti impianti e all'avvio di azioni repressive. Esse hanno sottolineato che tutti i nuovi allevamenti intensivi di suini che disponevano di più di 2 000 posti per i suini da ingrasso e di più di 750 posti per i suini da allevamento venivano sottoposti alla valutazione del loro impatto sull'ambiente, in conformità alla legge n. 6/2001. Esse hanno infine ammesso che la concentrazione massima di nitrati veniva superata in cinque comuni della zona in causa, la cui popolazione, secondo una relazione del 14 settembre 2001 della direzione per la sanità della Comunità autonoma di Catalogna, trasmessa alla Commissione, contava soli 1 424 abitanti.
- 39 Ritenendo che il Regno di Spagna non avesse ancora adottato i provvedimenti necessari per ottemperare ai suoi obblighi, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
- 40 Il Regno di Spagna chiede il rigetto di tale ricorso e la condanna della Commissione alle spese.

Sul ricorso

Le censure attinenti alla violazione della direttiva 75/442

Argomenti delle parti

- 41 La Commissione sostiene che le aziende di cui si tratta producono rifiuti in quantità considerevole, in particolare liquami e carogne d'animali, e che tali rifiuti, in assenza

di altra normativa comunitaria specifica che copra tutti i rischi di pregiudizio all'ambiente da essi provocati, sono disciplinati dalla direttiva 75/442.

- 42 Secondo la Commissione, l'inquinamento delle acque del bacino acquifero del Baix Ter, ammesso dalle autorità spagnole nelle loro lettere del 1° e del 15 febbraio 2001, del 15 marzo 2001 e del 3 dicembre 2001, è dovuto allo scarico senza gestione né controllo di un volume crescente di liquami, in violazione dell'art. 4 della detta direttiva. Diverse analisi lo confermerebbero. La quantità media di nitrati nelle acque dell'unità idrogeologica del Baix Ter sarebbe di 61 mg/l, e quindi superiore alla concentrazione massima consentita.
- 43 Inoltre, la Commissione sostiene che, alla data fissata nel parere motivato, gli impianti di allevamento suino in causa funzionavano senza l'autorizzazione prevista all'art. 9 della medesima direttiva. Le autorità spagnole lo avrebbero ammesso indicando che la situazione di un buon numero di questi impianti è in corso di regolarizzazione, il che dimostrerebbe che la normativa nazionale invocata dalle dette autorità non verrebbe rispettata.
- 44 Infine, gli impianti di allevamento suino della zona in questione, che sono circa 200, non sarebbero stati oggetto di adeguati ed effettivi controlli periodici da parte delle autorità competenti, in violazione dell'art. 13 della direttiva 75/442. Le autorità spagnole si sarebbero limitate a comunicare un prospetto relativo agli anni 1994-1998 e ad attestare un piano di controllo e qualche azione repressiva.
- 45 Il governo spagnolo contesta la qualificazione di rifiuto ai sensi della direttiva 75/442, con riferimento ai liquami di suino. Il liquame verrebbe utilizzato come

fertilizzante minerale organico dei terreni e costituirebbe pertanto non un rifiuto ma una materia prima. Tale liquame, così utilizzato come materia prima, rientrerebbe in realtà nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1), che è intesa a prevenire l'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

- 46 Il governo spagnolo precisa, inoltre, che sarebbe necessario considerare la direttiva 91/676, in ogni caso, quale «altra normativa», ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 75/442, in modo da rendere quest'ultima direttiva inapplicabile al liquame di origine suina. Supponendo che si possa ritenere che questa nozione di «altra normativa» contempli anche la normativa nazionale, si deve giungere alla conclusione che i regi decreti n. 261/1996 e n. 324/2000 rientrano nell'ambito di tale nozione.
- 47 In subordine, per l'ipotesi in cui la Corte dovesse considerare che il liquame rientra nel campo d'applicazione della direttiva 75/442, il governo spagnolo riterrebbe che la Commissione, che deve dimostrare che i fatti che essa allega sono esatti, non abbia accertato l'esistenza dell'inadempimento della detta direttiva. Le autorità spagnole competenti in materia avrebbero condotto un'azione risoluta che avrebbe permesso di ottenere risultati tangibili.
- 48 Nella sua memoria di replica, la Commissione sostiene che la nozione di «altra normativa», ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 75/442, concerne soltanto un'altra normativa comunitaria, ad esclusione delle normative degli Stati membri. La Corte dovrebbe pertanto riconsiderare la giurisprudenza risultante dalla sentenza 11 settembre 2003, causa C-114/01, AvestaPolarit Chrome (Racc. pag. I-8725), in cui essa ha giudicato che una normativa nazionale poteva ugualmente costituire un'«altra normativa».

- 49 In ogni caso, la Commissione ritiene che la normativa spagnola esistente, cioè i regi decreti n. 261/1996 e n. 324/2000, non garantisca un livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente paragonabile a quello garantito dalla direttiva 75/442. D'altra parte, non esisterebbe altra normativa comunitaria applicabile al liquame oltre a questa direttiva. La direttiva 91/676 avrebbe un ambito di applicazione specifico che non coprirebbe tutti i danni ambientali provocati dagli effluenti d'allevamento. Quanto alle carogne d'animali, il governo spagnolo non avvertirebbe il problema e la direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/667/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU L 363, pag. 51), che non coprirebbe tutti i danni provocati dalle carogne né tutte le attività di gestione dei rifiuti, non potrebbe neanche essa essere qualificata come «altra normativa». La direttiva 75/442 sarebbe pertanto l'unica applicabile ai rifiuti (liquami e carogne d'animali) prodotti dagli impianti di allevamento suino.
- 50 La Commissione contesta poi la tesi del governo spagnolo secondo cui il liquame non costituirebbe un rifiuto ma una materia prima. Il fatto che il liquame suino sia oggetto di recupero e che esso sia menzionato nel catalogo europeo dei rifiuti militerebbe in favore della qualificazione di rifiuto per tale sostanza. Soltanto il liquame utilizzato nell'impianto di allevamento come concime ed in conformità alle corrette pratiche agricole potrebbe essere considerato un sottoprodotto. Ciò non accadrebbe in nessuno degli impianti di allevamento considerati dal presente ricorso, in quanto il liquame sarebbe prodotto in troppo grande quantità per essere destinato a quest'uso.
- 51 Infine, la Commissione ritiene di aver dimostrato con sufficienti elementi che le autorità spagnole non hanno adempiuto gli obblighi derivanti dalla direttiva 75/442.
- 52 Nella controplica, il governo spagnolo dichiara che non gli sembra pertinente porre nuovamente in discussione l'interpretazione che la Corte ha desunto dalla nozione di «altra normativa» nella sentenza *AvestaPolarit Chrome*, citata.

- 53 Esso sostiene che il complesso della normativa interna applicabile, cioè, da un lato, a livello nazionale, il regio decreto n. 261/1996 per le zone a rischio ed il regio decreto n. 324/2000 per le altre zone, integrati suppletivamente dalla legge n. 10/1998, e, dall'altro, la disciplina completa adottata dalla Comunità autonoma di Catalogna con riferimento alle deiezioni del bestiame (piani di gestione, libri di gestione, regole di spargimento, di trasporto fuori dell'installazione, regime d'autorizzazione, di sanzioni ecc.), costituisce un'«altra normativa» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442 e che quest'ultima non è, pertanto, applicabile. La Commissione insisterebbe a torto nella sua memoria di replica sulle carogne d'animali, considerato che il presente ricorso ha sempre riguardato l'inquinamento delle acque dovuto alle deiezioni del bestiame.
- 54 Il governo spagnolo fa valere che, a livello comunitario, la direttiva 91/676 disciplina il riciclaggio degli effluenti d'allevamento in agricoltura. La direttiva 90/667 non sarebbe per contro applicabile al liquame, in quanto le deiezioni animali sono escluse dal suo ambito di applicazione. Il liquame costituirebbe quindi un sottoprodotto quando viene recuperato come fertilizzante in conformità alle corrette pratiche agricole. Il fatto che esso sia facilmente commercializzabile, anche al di fuori della sua zona di produzione, dimostrerebbe che esso non è riconducibile alla nozione di «rifiuto» ai sensi della direttiva 75/442. Per quanto riguarda le carogne di animali, sarebbe specificamente applicabile il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273, pag. 1).
- 55 Infine, il governo spagnolo sottolinea che le autorità catalane hanno intrapreso attività di formazione degli agricoltori ai fini di una gestione appropriata dei rifiuti degli effluenti di allevamento e che esse incoraggiano la creazione di stabilimenti di compostaggio per il trattamento delle deiezioni eccedenti. Dodici di questi stabilimenti sarebbero già in funzione, dieci sarebbero in progetto, allo stadio dell'autorizzazione.

Giudizio della Corte

- 56 Occorre precisare preliminarmente che, nel ricorso, la Commissione ha espressamente menzionato le carogne di animali tra i rifiuti prodotti dagli impianti di allevamento suino in causa. Le censure attinenti alla violazione della direttiva 75/442 riguardano, pertanto, non solo determinati inadempimenti di cui le autorità spagnole si sarebbero rese responsabili nella gestione del liquame suino prodotto da tali impianti, ma anche l'omessa applicazione di diverse disposizioni della detta direttiva alle carogne di animali.
- 57 Occorre ricordare che l'ambito di applicazione della nozione di «rifiuto», ai sensi della direttiva 75/442, dipende dal significato del termine «disfarsi», di cui all'art. 1, lett. a), primo comma, della detta direttiva (v. sentenza 18 dicembre 1997, causa C-129/96, *Inter-Environnement Wallonie*, Racc. pag. I-7411, punto 26).
- 58 In determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non cerca di «disfarsi» ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per essa favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Non vi è, in tal caso, alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni della detta direttiva, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che, dal punto di vista economico, hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti, a condizione che tale riutilizzo non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione (v. sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00, *Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus*, Racc. pag. I-3533, punti 34-36).

- 59 La Corte ha così giudicato che detriti o sabbia di scarto da operazioni di arricchimento di minerale provenienti dallo sfruttamento di una miniera sfuggono alla qualifica di rifiuti ai sensi della direttiva 75/442 quando il detentore li utilizzi legalmente per il necessario riempimento delle gallerie della detta miniera e fornisca garanzie sufficienti sull'identificazione e sull'utilizzazione effettiva di queste sostanze (v., in questo senso, citata sentenza *AvestaPolarit Chrome*, punto 43). La Corte ha anche dichiarato che non costituisce un rifiuto ai sensi della detta direttiva il coke da petrolio prodotto volontariamente, o risultante dalla produzione simultanea di altre sostanze combustibili petrolifere, in una raffineria di petrolio ed utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffineria e di altre industrie (ordinanza 15 gennaio 2004, causa C-235/02, *Saetti e Frediani*, Racc. pag. I-1005, punto 47).
- 60 Come fa giustamente valere il governo spagnolo, gli effluenti di allevamento possono, alle medesime condizioni, sfuggire alla qualifica di rifiuti, se vengono utilizzati come fertilizzanti dei terreni nel contesto di una pratica legale di spargimento su terreni ben identificati e se lo stoccaggio del quale sono oggetto è limitato alle esigenze di queste operazioni di spargimento.
- 61 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non occorre limitare quest'analisi agli effluenti d'allevamento utilizzati come fertilizzanti sui terreni che appartengono allo stesso stabilimento agricolo che li ha prodotti. Infatti, come la Corte ha già giudicato, una sostanza può non essere considerata un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442 se viene utilizzata con certezza per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l'ha prodotta (v., in questo senso, citata ordinanza *Saetti e Frediani*, punto 47).
- 62 Per contro, l'analisi che permette di considerare, in determinate situazioni, che un residuo di produzione non è un rifiuto ma un sottoprodotto o una materia prima riutilizzabile nella continuità del processo di produzione non può essere applicata alle carogne di animali da allevamento qualora questi animali siano morti nell'allevamento e non siano stati abbattuti ai fini del consumo umano.

63 Queste carogne non possono, infatti, per norma generale, essere riutilizzate ai fini dell'alimentazione umana. Esse sono considerate dalla normativa comunitaria, e in particolare dalla direttiva 90/667, che è stata abrogata, dopo la data fissata nel parere motivato, dall'art. 37 del regolamento n. 1774/2002, come «rifiuti di origine animale» e, inoltre, come rifiuti che rientrano nella categoria dei «materiali ad alto rischio», che devono essere trasformati presso stabilimenti riconosciuti dagli Stati membri o eliminati mediante incinerazione o sotterramento. La detta direttiva prevede che tali materiali possano essere utilizzati per l'alimentazione di animali che non sono destinati al consumo umano, ma soltanto in virtù di autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri e sotto la vigilanza veterinaria delle autorità competenti.

64 In nessun caso le carogne di animali morti nell'azienda in questione possono pertanto essere utilizzate in condizioni che permetterebbero di sottrarle alla qualifica di rifiuti ai sensi della direttiva 75/442. Il detentore di tali carogne ha certamente l'obbligo di disfarsene, con la conseguenza che tali materiali vanno considerati rifiuti.

65 Nella fattispecie, per quanto riguarda, in primo luogo, il liquame prodotto dagli impianti di allevamento in causa, risulta dai documenti del fascicolo che tale liquame viene utilizzato come fertilizzante agricolo, nell'ambito delle regole di spargimento del concime conformi alle corrette pratiche agricole, fissate dalla Comunità autonoma di Catalogna. Le persone che dirigono i detti impianti non cercano dunque di disfarsene, cosicché tale liquame non costituisce un rifiuto, ai sensi della direttiva 75/442.

66 La circostanza che nel catalogo europeo dei rifiuti, tra i «rifiuti provenienti da produzione (...) in agricoltura», compaiano le «feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito», non è tale da porre nuovamente in dubbio questa conclusione. Tale menzione generica degli effluenti d'allevamento non prende infatti in considerazione le condizioni in cui i detti effluenti vengono utilizzati e che sono determinanti ai fini

dell'analisi della nozione di rifiuto. D'altra parte, la nota introduttiva che compare nell'allegato del catalogo europeo dei rifiuti specifica che esso non è «esaustivo» e che «un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto», «ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto».

67 Pertanto, le censure attinenti alla violazione della direttiva 75/442, nella parte in cui riguardano la gestione del liquame suino, devono essere respinte.

68 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le carogne di animali prodotte dagli impianti di allevamento in esame, che devono essere considerate rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, come si è detto al punto 65 della presente sentenza, il governo spagnolo sostiene nondimeno che tali carogne sarebbero «già coperte da un'altra normativa» e sarebbero pertanto escluse dall'ambito di applicazione di tale direttiva, in conformità all'art. 2, n. 1, lett. b), iii), di essa.

69 La Corte ha già giudicato che tale nozione di «altra normativa» può comprendere sia una normativa comunitaria, sia una normativa nazionale che contempli una categoria di rifiuti menzionata all'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442, a condizione che tale normativa, nazionale o comunitaria, riguardi la gestione dei detti rifiuti in quanto tali e porti ad un livello di protezione dell'ambiente almeno equivalente a quello previsto dalla detta direttiva (v. citata sentenza *AvestaPolarit Chrome*, punto 61).

70 Orbene, senza che sia necessario pronunciarsi, in questa causa, sulle critiche mosse dalla Commissione in sede di udienza nei confronti della citata sentenza *AvestaPolarit Chrome*, si può osservare che, per quanto riguarda le carogne in esame, il legislatore comunitario ha adottato un'«altra normativa» comunitaria diversa dalla direttiva 75/442, ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), di tale direttiva.

- 71 La direttiva 90/667 riguarda infatti, in particolare, la gestione di tali carogne come rifiuti. Essa fissa norme precise applicabili alla detta categoria di rifiuti, prescrivendo in particolare che essi siano sottoposti a trasformazione presso stabilimenti riconosciuti o eliminati mediante incinerazione o sotterramento. Essa definisce, ad esempio, le ipotesi in cui tali rifiuti, se non possono essere trasformati, devono essere inceneriti o sotterrati. Precisa così, all'art. 3, n. 2, che tali rifiuti possono essere inceneriti o sotterrati, in particolare, se «la quantità e la distanza non giustifichino la raccolta dei rifiuti» e che «[q]ueste carogne o rifiuti devono essere sotterrati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi. Prima del sotterramento, i rifiuti o le carogne devono essere cosparsi, se necessario, con un opportuno disinfettante autorizzato dall'autorità competente». La stessa direttiva stabilisce anche i controlli e le ispezioni che devono essere effettuati dagli Stati membri e dispone, all'art. 12, che esperti veterinari della Commissione possono, in determinati casi, eseguire ispezioni in loco, in collaborazione con le autorità nazionali. Il regolamento n. 1774/2002 è entrato in vigore dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato e non è, pertanto, applicabile alla presente controversia. Adottato a seguito della crisi sanitaria detta della «mucca pazza», esso fissa condizioni ancora più precise per l'immagazzinamento, il trattamento e l'incinerazione dei rifiuti animali.
- 72 Le disposizioni della direttiva 90/667 disciplinano l'impatto ambientale del trattamento delle carogne e, grazie al loro grado di precisione, impongono un livello di protezione dell'ambiente almeno equivalente a quello prescritto dalla direttiva 75/442. Esse costituiscono pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nella sua replica, un'«altra normativa» che disciplina questa categoria di rifiuti e che permette di considerare che tale categoria è esclusa dall'ambito di applicazione della detta direttiva, senza che sia necessario valutare se anche la normativa nazionale invocata dal governo spagnolo sia costitutiva di simile «altra normativa».
- 73 La direttiva 75/442 non è dunque applicabile alle carogne in esame. Poiché la Commissione ha invocato soltanto l'inosservanza di tale direttiva, la censura deve essere respinta nella parte in cui verte sulle dette carogne.

74 Di conseguenza, tale censura deve essere interamente respinta.

Sulle censure attinenti alla violazione della direttiva 85/337

Argomenti delle parti

75 La Commissione fa valere che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l'art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, parimenti nella sua versione iniziale, non conferisce agli Stati membri il potere di escludere globalmente e definitivamente dall'obbligo di valutazione una o più classi di progetti previsti all'allegato II della detta direttiva. Il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri, quando si tratta di fissare i progetti contemplati al detto allegato II, sarebbe infatti limitato dall'obbligo di sottoporre ad una valutazione d'impatto tutti i progetti che possono avere un impatto ambientale importante, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione. La Corte avrebbe già constatato che il Regno di Spagna aveva mancato di adempiere gli obblighi derivanti da queste disposizioni (sentenza 13 giugno 2002, causa C-474/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-5293).

76 Nella fattispecie, tenuto conto degli effetti negativi degli impianti di allevamento suino sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque e i cattivi odori, della dimensione e dell'enorme proliferazione di tali impianti nella stessa zona, della loro ubicazione in una zona dichiarata a rischio ai sensi della direttiva 91/676 dalle stesse autorità spagnole, avrebbero dovuto essere attuate procedure di valutazione preventiva. Le autorità spagnole lo avrebbero riconosciuto nella loro relazione del 31 ottobre 2001, allegata alla risposta al parere motivato.

- 77 La Commissione sostiene dunque che il Regno di Spagna non ha rispettato gli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva 85/337, parimenti nella sua versione iniziale, secondo che la data della domanda di autorizzazione o di modifica dei progetti in questione sia anteriore o posteriore al 14 marzo 1999, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla direttiva 97/11.
- 78 Il governo spagnolo osserva che la Commissione non ha precisato sulla base di quale delle due versioni della direttiva 85/337 fosse stato contestato l'inadempimento e che la censura sarebbe, conseguentemente, irricevibile.
- 79 In subordine, lo stesso governo sostiene che tale censura deve, comunque, essere respinta. Dodici domande di autorizzazione o di permessi ambientali sarebbero state depositate, tra il 2000 e il 2003, dagli esercenti degli allevamenti suini nella regione del Baix Ter, tra le quali nove riguardavano la regolarizzazione degli impianti esistenti. Sarebbero, quindi, soltanto tre i fascicoli che, di fatto, riguardano la creazione di nuove capacità di allevamento. Quattro di queste domande sarebbero state respinte.
- 80 Nella memoria di replica, la Commissione fa valere di aver indicato con precisione che le autorità spagnole avevano violato la direttiva 85/337, parimenti nella sua versione iniziale, secondo la data in cui gli impianti d'allevamento sono stati aperti o ingranditi. La censura sarebbe pertanto certamente ricevibile. Nel merito, il governo spagnolo non contesterebbe l'argomentazione su cui questa censura si fonda.
- 81 Nella controreplica, il governo spagnolo ribadisce che le allegazioni della Commissione difettano di precisione, tenuto conto del numero di impianti controversi, che era di 387 nel 1989, e che la detta censura sarebbe pertanto irricevibile.

Giudizio della Corte

- 82 Occorre ricordare che la Commissione è tenuta a indicare, in ogni ricorso proposto ai sensi dell'art. 226 CE, le censure esatte sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi, nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali dette censure si fondano (v., in particolare, sentenze 23 ottobre 1997, causa C-375/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5981, punto 35, e 29 novembre 2001, causa C-202/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-9319, punto 20).
- 83 Questo è quanto accade nella fattispecie.
- 84 Infatti, la Commissione ha indicato che le sue censure riguardavano la mancanza di una previa valutazione dell'impatto ambientale degli impianti di allevamento suino della regione del Baix Ter, fornendo diversi esempi precisi di impianti che avrebbero dovuto essere sottoposti a tale valutazione e indicando che la direttiva di cui si allegava la violazione era la direttiva 85/337 o la stessa nella sua versione iniziale, secondo che la data della domanda di autorizzazione o di modifica dei progetti in questione fosse anteriore o posteriore al 14 marzo 1999, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla direttiva 97/11.
- 85 Pertanto, tali censure sono state fatte valere con precisione tale da consentire al Regno di Spagna di presentare le sue difese e sono, conseguentemente, ricevibili.
- 86 Nel merito, per quanto riguarda, in primo luogo, gli impianti creati o modificati prima del 14 marzo 1999, la Commissione sostiene giustamente che i progetti di installazione o di modifica di tali stabilimenti, sebbene figurino all'allegato II della direttiva 85/337, nella sua versione iniziale, avrebbero dovuto essere sottoposti ad una previa valutazione del loro impatto sull'ambiente, tenuto conto delle loro caratteristiche, in applicazione dell'art. 2, n. 1, della stessa direttiva.

87 Infatti, se l'art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337, nella sua versione iniziale, conferiva agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare se le classi di progetti elencati all'allegato II della detta direttiva dovessero essere sottoposti a valutazione d'impatto o per fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trovava però i suoi limiti nell'obbligo enunciato all'art. 2, n. 1, della medesima direttiva di sottoporre ad una valutazione d'impatto i progetti per i quali si prevedeva un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (v., in questo senso, sentenze 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 50; 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-5901, punto 64, nonché sentenza Commissione/Spagna, cit., punti 30 e 31). Come la Corte ha giudicato, gli Stati membri non potevano, in particolare, escludere globalmente e definitivamente dall'obbligo di valutazione d'impatto una o più classi di progetti contemplati al detto allegato II (v., in questo senso, sentenza 2 maggio 1996, causa C-133/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2323, punti 41-43).

88 Nella fattispecie, le caratteristiche degli impianti controversi imponevano che questi ultimi venissero sottoposti alla valutazione del loro impatto sull'ambiente. Il numero di questi stabilimenti, la loro ubicazione geografica in una zona dichiarata a rischio nel 1998 dalle autorità spagnole, in applicazione della direttiva 91/676, il loro numero relativamente elevato nella stessa zona e gli inconvenienti particolari legati a questo tipo di allevamento implicavano che venissero effettuate tali valutazioni d'impatto.

89 Orbene, il governo spagnolo non ha dichiarato di aver avviato alcuna procedura di valutazione preventiva che abbia interessato gli impianti di allevamento suino in causa prima del 14 marzo 1999. Esso ha così esposto, nel corso della fase precontenziosa del procedimento, che la normativa nazionale allora in vigore non prevedeva che le attività in questione dovessero essere sottoposte ad una valutazione del loro impatto sull'ambiente. Allo stesso modo, gli argomenti che esso fa valere dinanzi alla Corte riguardano soltanto l'attuazione nella regione del Baix Ter di disposizioni nazionali entrate in vigore dopo il 14 marzo 1999.

- 90 Pertanto, le censure attinenti alla violazione della direttiva 85/337, nella sua versione iniziale, devono essere accolte.
- 91 Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli impianti di allevamento creati o modificati dopo il 14 marzo 1999, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla direttiva 97/11, occorre osservare che le disposizioni dell'art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 prevedono che gli Stati membri determinino, sulla base di un esame condotto caso per caso o sulla base delle soglie o dei criteri che essi fissano, se i progetti menzionati all'allegato II di tale direttiva, tra i quali compaiono gli impianti di allevamento intensivo diversi da quelli contemplati all'allegato I della stessa direttiva, devono essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale.
- 92 Queste disposizioni hanno sostanzialmente la stessa portata di quella dell'art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, nella sua versione iniziale. Esse non modificano la norma generale, enunciata all'art. 2, n. 1, di questa direttiva, secondo cui i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formano oggetto di una valutazione del loro impatto. Di conseguenza, l'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla direttiva 97/11 non ha inciso sull'obbligo delle autorità spagnole di assicurare che simili valutazioni siano realizzate con riferimento agli impianti d'allevamento controversi.
- 93 Tuttavia, il governo spagnolo sostiene che, in conformità alla legge n. 3/1998 ed al suo decreto d'applicazione, gli impianti di più di 2 000 maiali da ingrasso o di più di 750 scrofe da allevamento sono soggetti ad una previa autorizzazione in materia ambientale, che comporta precisi obblighi di gestione degli effluenti d'allevamento e delle carogne d'animali. Gli impianti da 200 a 2 000 suini devono ottenere un permesso ambientale prima della loro creazione. La stessa legge prevede che gli impianti d'allevamento suino esistenti che non possiedono autorizzazione ambientale devono presentare domande d'autorizzazione per regolarizzare la loro situazione.

- 94 Secondo il governo spagnolo, soltanto tre domande presentate in base alla suddetta legge riguardano la creazione di nuove capacità d'allevamento. Tutti i nuovi impianti sarebbero dunque oggetto di una domanda di autorizzazione o di permesso ambientale, mentre i più importanti di essi sarebbero soggetti, sulla base dei criteri esposti al punto 93 della presente sentenza, ad una valutazione del loro impatto.
- 95 Il governo spagnolo indica anche che il numero degli impianti di allevamento suino è regredito, per l'insieme dei comuni della regione del Baix Ter di cui trattasi nel presente ricorso, da 387 nel 1989 a 197 nel 1999. A partire da quest'ultimo anno, anche se il detto numero è in leggero aumento, quello degli animali sarebbe sicuramente diminuito, con una riduzione di 12 017 capi. L'azione delle autorità spagnole si sarebbe concretata in particolare nell'avvio di 63 procedimenti repressivi, comportanti sanzioni pecuniarie.
- 96 Orbene, la Commissione non contesta la fondatezza delle soglie limite fissate dalla normativa adottata dalla Comunità autonoma di Catalogna. Inoltre, pur contestando l'effettività delle azioni intraprese sul fondamento della legge n. 3/1998, essa non dimostra che taluni impianti creati o modificati dopo il 14 marzo 1999 non avrebbero costituito oggetto di una valutazione d'impatto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, le autorità spagnole non hanno ammesso che alcuni impianti si sarebbero trovati in tale situazione, bensì si sono limitate a riconoscere che determinate impianti, creati prima dell'entrata in vigore della legge n. 3/1998 e del suo decreto d'applicazione, non erano stati sottoposti a valutazione d'impatto e che taluni di essi costituivano oggetto di procedure di autorizzazione che avrebbero potuto sfociare nella regolarizzazione.
- 97 Considerate le circostanze, non è possibile accertare l'inadempimento da parte del Regno di Spagna degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui agli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva 85/337. Le censure attinenti alla violazione delle dette disposizioni devono pertanto essere respinte.

- 98 Risulta da quanto precede che le censure della Commissione vertenti sulla violazione dell'obbligo di valutazione d'impatto ambientale degli impianti di allevamento suino della regione del Baix Ter sono fondate soltanto in quanto riguardano l'inosservanza degli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva 85/337, nella sua versione iniziale.

Sulle censure attinenti alla violazione della direttiva 80/68

- 99 La Commissione sostiene che il liquame è una sostanza che ha un effetto sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee e che rientra dunque nella previsione dell'elenco II della direttiva 80/68. Nelle zone colpite dall'inquinamento, in cui dovevano essere installati allevamenti suini, avrebbero conseguentemente dovuto essere attuate determinate procedure di autorizzazione comprendenti ispezioni preventive e studi idrogeologici, in applicazione degli artt. 3, lett. b), 5, n. 1, e 7 della direttiva 80/68, il che non sarebbe accaduto. L'esistenza di scarichi e di infiltrazioni incontrollate di liquame risulterebbe accertata grazie alle azioni repressive intraprese dalle autorità spagnole nei confronti dei responsabili degli impianti in causa.
- 100 Tuttavia, occorre osservare, da un lato, che l'utilizzo del liquame come fertilizzante è un'operazione che risponde nella maggioranza dei casi a corrette pratiche agricole e che non costituisce pertanto una delle «operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di dette sostanze», ai sensi dell'art. 5 della detta direttiva.
- 101 D'altro lato, anche supponendo che lo spargimento del liquame abbia un'incidenza sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee e che esso possa essere all'origine di un inquinamento delle acque, il regime di protezione delle acque contro l'inquinamento derivante dagli effluenti d'allevamento non è basato, a livello comunitario, sulla direttiva 80/68, ma sulla direttiva 91/676. Quest'ultima direttiva

ha, in effetti, l'oggetto specifico di contrastare l'inquinamento delle acque derivante dallo spargimento o dallo scarico delle deiezioni animali nonché dall'utilizzo eccessivo di concime. Il regime di protezione che essa prevede comporta misure precise di gestione che gli Stati membri devono imporre agli agricoltori, le quali tengono conto della maggiore o minore vulnerabilità dell'ambiente che riceve tali effluenti.

102 Orbene, se l'art. 5 della direttiva 80/68 venisse interpretato nel senso che gli Stati membri dovrebbero sottoporre ad ispezione preventiva, comprendente in particolare studi idrogeologici, qualsiasi utilizzo del liquame o, più in generale, degli effluenti di allevamento come fertilizzanti agricoli, ne deriverebbero estesi obblighi d'ispezione, qualunque fosse la zona interessata. Tali obblighi sarebbero manifestamente più rigorosi di quelli che il legislatore comunitario ha, con la direttiva 91/676, inteso imporre agli Stati membri in materia agricola. Il regime di protezione istituito dalla direttiva 80/68 verrebbe a sostituirsi in parte a quello specificamente istituito dalla direttiva 91/676.

103 Simile interpretazione della direttiva 80/68 non può pertanto essere accolta.

104 Le autorità spagnole non erano conseguentemente tenute, in base alla detta direttiva, a sottoporre l'utilizzo agricolo del liquame proveniente dagli impianti di allevamento in causa alla procedura di autorizzazione prevista da questa direttiva né, considerate le circostanze, a realizzare studi idrogeologici nella zona in questione.

105 Pertanto, le censure attinenti alla violazione della direttiva 80/68 devono essere respinte.

Sulle censure attinenti alla violazione della direttiva 80/778

Argomenti delle parti

- 106 La Commissione fa valere che, in diversi comuni della regione del Baix Ter, è stata più volte superata la concentrazione massima in nitrati di 50 mg/l fissata nell'allegato I, C, punto 20, della direttiva 80/778, cosa che le autorità spagnole avrebbero riconosciuto nelle loro lettere del 13 luglio 2000, del 1° e del 15 febbraio 2001, del 15 marzo 2001, del 3 dicembre 2001 e del 29 gennaio 2002.
- 107 Il governo spagnolo indica che la comunità autonoma di Catalogna ha intrapreso, sotto il patrocinio dell'agenzia catalana per l'acqua, un piano di depurazione dall'inquinamento delle acque provocato dai nitrati, che si è tradotto in studi, in numerose analisi e in misure di protezione delle captazioni d'acqua. Una rete di sorveglianza, con verifiche trimestrali svolte in 28 punti di analisi, sarebbe stata creata nella regione del Baix Ter. Nel 2003, il 73 % delle analisi su tale rete avrebbe rivelato tassi di concentrazione in nitrati inferiori ai 50 mg/l. Sarebbero stati compiuti sforzi paragonabili per quanto riguarda l'analisi della presenza di composti azotati nelle acque sotterranee della provincia di Gerona. I risultati ancora insufficienti di tutte queste azioni si spiegherebbero in parte con l'importante siccità che la Catalogna ha conosciuto nel corso degli ultimi anni. Per altro verso, gli stabilimenti di allevamento sarebbero stati oggetto di controlli più severi. Nel 2002 sarebbero anche stati intrapresi lavori in numerosi comuni per rimediare ai problemi che si ponevano per l'approvvigionamento pubblico d'acqua potabile. I problemi segnalati nelle altre reti dovrebbero presto essere risolti.

Giudizio della Corte

- 108 Come la Corte ha giudicato, l'art. 7, n. 6, della direttiva 80/778 non impone un mero dovere di diligenza, bensì un obbligo di risultato (sentenza 14 novembre 2002, causa C-316/00, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-10527, punto 37).

109 Orbene, il governo spagnolo non contesta che tra il 30 e il 40% dei campioni d'acqua analizzati nella zona in causa nel presente ricorso rivelano una concentrazione in nitrati che non rispetta la soglia limite di 50 mg/l fissata nell'allegato I, C, punto 20, della direttiva 80/778. Il detto governo ammette, in particolare, che, in determinati comuni, e segnatamente in quelli di Albons, di Parlavà, di Rupjà e di Foixà, gli obblighi derivanti da questa direttiva non vengono rispettati per quanto riguarda il parametro «nitrati».

110 Le misure adottate dalle autorità spagnole, anche se sembrano aver migliorato globalmente la qualità delle acque destinate al consumo umano nella regione del Baix Ter, non sono tuttavia atte a provare che gli obblighi derivanti dall'art. 7, n. 6, della direttiva 80/778 vengono rispettati.

111 Quanto alla circostanza, addotta dal governo spagnolo, che il rischio sanitario per le popolazioni interessate sarebbe diminuito grazie a talune campagne di informazione, essa non esonera affatto le autorità spagnole dall'obbligo di risultato che viene loro imposto dalla direttiva 80/778.

112 Le censure attinenti alla violazione della direttiva 80/778 sono, pertanto, fondate.

113 Risulta dall'insieme delle considerazioni che precedono che:

— non avendo effettuato, prima della costruzione degli impianti di allevamento suino nella regione del Baix Ter o della modifica di essi, alcuna valutazione del

loro impatto ambientale, violando così le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva 85/337, nella sua versione iniziale,

- superando, in diverse reti pubbliche di distribuzione dell'acqua della regione del Baix Ter, la concentrazione massima ammissibile per il parametro «nitrati», fissata nell'allegato I, C, punto 20, della direttiva 80/778, violando così l'art. 7, n. 6, di tale direttiva,

il Regno di Spagna non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive.

114 Occorre respingere il ricorso per il resto.

Sulle spese

115 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell'art. 69, n. 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

116 Nella presente controversia, occorre tenere conto del fatto che il ricorso non è stato accolto relativamente all'integralità delle censure d'inadempimento fatte valere dalla Commissione.

- 117 Occorre pertanto condannare il Regno di Spagna ai due terzi delle spese. La Commissione è condannata a sopportare il rimanente terzo.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) **Non avendo effettuato, prima della costruzione degli impianti di allevamento suino della regione del Baix Ter o della modifica di essi, alcuna valutazione del loro impatto sull'ambiente, violando così le disposizioni degli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e superando, in diverse reti pubbliche di distribuzione dell'acqua della regione del Baix Ter, la concentrazione massima ammissibile per il parametro «nitrati», fissata nell'allegato I, C, punto 20, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, violando così l'art. 7, n. 6, di tale direttiva, il Regno di Spagna non ha adempiuto gli obblighi che ad esso incombono in forza delle dette direttive.**

- 2) **Il ricorso è respinto per il resto.**

- 3) **Il Regno di Spagna è condannato a sopportare i due terzi delle spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare il rimanente terzo.**

Firme